

## SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MARZO 1878

## Art. 2.

Le operazioni di credito fondiario per quei stabilimenti e istituti che avessero sedi e succursali in altre provincie o città oltre quella ove è la sede principale dell'istituto, dovranno iniziarsi e portarsi a termine nei luoghi ove sono istituite le sedi e succursali.

La emissione però delle cartelle fondiarie resta affidata alla sede centrale.

## Art. 3.

I beni da assoggettarsi ad ipoteca, che non fossero catastati geometricamente, potranno esserlo a richiesta dei proprietari ed a loro spese.

Questa operazione sarà eseguita dall'agente locale delle imposte, col concorso dell'ispettore del circolo, con norme da stabilirsi da un regolamento che sarà pubblicato entro tre mesi dalla data della presente legge, inteso il parere del Consiglio di Stato.

## Art. 4.

Gli istituti di credito autorizzati dovranno ricevere come seconda o terza firma, a seconda delle loro regole statutarie, le cartelle fondiarie, tanto presso tutte le sedi centrali che le secondarie e succursali di ciascun istituto.

## Art. 5.

Le casse di risparmio del regno, le associazioni di previdenza o di mutuo soccorso, i capitali dei minori e delle altre persone o enti soggetti a tutela e metà del fondo di riserva degli istituti di credito, dovranno essere invertiti in cartelle fondiarie.

## Art. 6.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge 14 agosto 1866, alle quali non viene con la presente derogato.

## Art. 7.

La presente andrà in vigore col 1° febbraio dell'anno 1879.

**PRESIDENTE.** È presente l'onorevole Vollaro?

*Voci.* Non è presente.

**PRESIDENTE.** In tal caso, quando sarà presente si stabilirà il giorno in cui debba svolgersi il suo progetto di legge.

**PISSAVINI, segretario.** (*Legge*) Progetto di legge proposto dal deputato Manfrin.

**SIGNORI!** — Il presente progetto di legge è diretto ad ottenere una lieve modificazione nella circoscrizione territoriale di due provincie per soddisfare ad un bisogno profondamente sentito da alcuni comuni, i quali da molti anni la reclamano come un atto di giustizia.

È noto che la legge comunale e provinciale, contiene particolari disposizioni per le quali vien data facoltà al Governo del Re di provvedere con de-

creto regio ad unioni e separazioni di territori comunali, quando appartengano ad una medesima provincia.

La legge stessa però non dà eguali facoltà se le modificazioni di circoscrizione concernono due provincie. Da ciò la necessità di una legge speciale che vi provveda, secondo le norme dell'articolo 74 dello Statuto fondamentale del regno.

Sebbene il Parlamento non abbia esteso i poteri del Governo alle circoscrizioni provinciali, il concetto che informa le disposizioni della legge vale nel merito per ambedue, non potendosi disconoscere in massima essere atto di corretta amministrazione il provvedere a nuovi assetti territoriali quando condizioni o fatti nuovi lo consiglino.

Nel caso presente non solo la modificazione è consigliata, ma si può aggiungere che è imposta dalle condizioni dei luoghi.

Il tipo corografico annesso al presente disegno di legge lo dimostra in modo che basteranno pochi schiarimenti.

All'estremo lembo della provincia di Udine, verso ponente, veggonsi nell'annesso tipo, i tre comuni di Claut, Cimolais ed Erto, rinchiusi in un seno delle gogaie alpine a circa 100 chilometri dal centro provinciale, quasi non congiunti da strade e da esso divisi da alte montagne e da passaggi impraticabili nel verno.

Mentre rispetto al capoluogo di provincia, cui furono forzosamente riuniti al cessare del regno italico, trovansi in simili condizioni, hanno verso ovest a 30 chilometri la città di Belluno, ed a soli sei il centro mandamentale di Longarone ai quali desiderano di essere uniti, perchè ad ambedue possono accedere per ampie e comode strade nazionali e provinciali.

Se la vita reale avesse dovuto seguire le divisioni ufficiali, quei tre comuni sarebbero stati come divisi dal mondo. Se non che gli abitanti, condotti dalla forza delle cose, fecero loro centro Belluno e Longarone, dai quali ricevono le corrispondenze postali e ritraggono ogni sorta di approvvigionamenti; con essi esclusivamente hanno continui rapporti d'affari, legami sociali e di interessi come se realmente fossero i loro capoluoghi amministrativi.

Risulta pertanto che gl'indicati comuni hanno un centro provinciale di fatto ed uno di diritto, la qual cosa nuoce agli svolgimenti della loro attività, turba gli stessi interessi e sposta l'assetto naturale delle popolazioni, dal quale sorsero appunto le circoscrizioni territoriali.

Si può aggiungere altresì che gli abitanti di questi tre comuni si trovano nella più anormale condizione, poichè nella provincia dove hanno tutti gli